



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

Ordinanza n. 13 del 29/07/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS. 267/2000 IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DISPOSIZIONI TEMPORANEE NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.C.M. di data 21/04/2021 che ha prorogato l'emergenza sanitaria da Covid-19 al 31/07/2021;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, 21/51/CR04/COV19, del 28 aprile 2021 che tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono state adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 e s.m.i.;
- D.L. 105 del 23.07.2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" all'art.1 "Dichiarazione stato di emergenza nazionale" in vigore dal 23 luglio 2021 e prorogato al 31 dicembre 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 61 del 07/05/2021 di adozione di misure restrittive ulteriori rispetto alle predette Linee guida, specifiche per le attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 23 novembre 2002 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successiva variazione approvata con D.C.C. n. 04/2014;

Visto il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile del 1995, così come integrato e sostituito dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 4.08.2008 e divenuto efficace dal 29.09.2008, nonché la successiva variante adottata con D.C.C. n. 100/2018 esecutiva dal 21/01/2019, approvata con delibera C.C. n.48 del 29.06.2021 e divenuta efficace dal 22.07.2021;

Visto il parere della Regione Veneto – Direzione Turismo, assunta al protocollo comunale con n. 16459 in data 16.07.2020, in merito all'estensione della fascia a soggiorno all'ombra alla fascia di servizi nel demanio marittimo a finalità turistica L.R. n. 33/2002, Allegato S/1 e ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata l'Ordinanza Dirigenziale sulla "Disciplina delle attività balneari" n. 12 del 14.05.2021;

Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 90 del 27.07.1999;

Tenuto conto che l'osservanza delle misure di distanziamento necessario e delle buone pratiche igieniche raccomandate impone il ricorso a maggiori spazi dedicati al soggiorno all'ombra al fine di garantire una corretta fruizione degli arenili durante questa stagione balneare, la quale registra una forte evoluzione nella richiesta di maggiori spazi di soggiorno all'ombra, e pertanto ritenuto necessario dare una risposta

all'economia turistica della località di Bibione;

Appurato altresì che l'arenile di Bibione è oggetto di un importante fenomeno di erosione che sta causando l'inevitabile riduzione delle aree adibite a stabilimenti balneari;

Dato atto che lungo tutto l'arenile di Bibione i concessionari demaniali hanno allestito gli stabilimenti balneari con spazi di soggiorno all'ombra superiori a quelli definiti dalla succitata Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 61 del 07/05/2021 e considerato che, a stagione oramai avviata, non è possibile rivedere l'impianto degli stabilimenti balneari al fine di fruire delle riduzioni previste da detta ordinanza;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approntare misure organizzative temporanee (cioè limitate al perdurare dello stato di emergenza) nell'ambito delle concessioni demaniali marittime con finalità turistica ricreativa presenti nel territorio comunale e nelle aree concessionabili ed in quelle destinate a servizi e/o a servizi con ambiti preferenziali per spettacoli e manifestazioni nell'attuale disponibilità del Comune di San Michele al Tagliamento, al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti motivati al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione;

Tutto ciò premesso;

STABILISCE

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, al fine di prevenire il grave pericolo per la salute dei cittadini e dei turisti derivante dal contagio da COVID-19:

1. Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime con finalità turistica ricreativa presenti nel territorio comunale di San Michele al Tagliamento, il titolare dello Stabilimento Balneare può fruire dell'estensione temporanea della fascia di soggiorno all'ombra alla fascia destinata ai servizi di spiaggia, nel rispetto dei limiti previsti dal vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile ed in deroga alle procedure da esso previste, previa comunicazione al Servizio Demanio del Comune di San Michele al Tagliamento delle superfici che intende estendere allegando alla stessa idonea planimetria;
2. Nell'ambito delle aree concessionabili, di quelle destinate a servizi e/o a servizi con ambiti preferenziali per spettacoli e manifestazioni nell'attuale disponibilità del Comune di San Michele al Tagliamento, il titolare dello Stabilimento Balneare più prossimo, già titolare di concessione demaniale in corso di validità, può richiedere il rilascio dell'autorizzazione al Servizio Demanio al fine di disporre, per un periodo massimo inferiore a 30 giorni, l'estensione temporanea della fascia di soggiorno all'ombra alle aree sopra richiamate, previo pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale ai sensi di legge;
3. La durata dell'estensione temporanea di cui ai punti 1 e 2 deve intendersi comunque limitata al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 15 settembre 2021, pertanto entro il periodo stabilito dall'Ordinanza Dirigenziale sulla "Disciplina delle attività balneari" n. 12 del 14.05.2021;
4. Lo stabilimento balneare di cui ai punti 1 e 2 è inteso come definito all'art. 57 della L.R. 33/2002 e s.m.i., ovvero *"la struttura attrezzata per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini"*;

ORDINA

5. Gli ombrelloni per il soggiorno all'ombra dovranno essere distanziati in modo da garantire una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti)
6. È onere esclusivo del titolare dello stabilimento balneare verificare i termini di applicabilità della presente Ordinanza.
7. Il titolare dello Stabilimento Balneare è responsabile nell'osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza.
8. Restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza Dirigenziale sulla "Disciplina delle attività balneari" n. 12 del 14.05.2021.
9. L'inosservanza delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 650 del Codice Penale e dal Regolamento Comunale per

l'Applicazione delle sanzioni amministrative", approvato con delibera C.C. del 27.12.2007, n. 110

Per le violazioni imputabili al concessionario, è prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della Concessione Demaniale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. È altresì applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria per la rimozione delle opere e/o attrezzature presenti.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza e dal vigente Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune ed altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto n. 10/77).

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

- pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni e sul sito Web del Comune;
- trasmesso in copia agli Enti interessati, ciascuno per le proprie competenze;
- preventivamente comunicata al Prefetto

RENDE NOTO

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di assicurare l'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore dalla data di pubblicazione.

AVVERTE

i trasgressori della presente ordinanza e chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il Sindaco

Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, li 29/07/2021

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 29/07/2021 09:42:29

IMPRONTA: 31393463373666353130323730623263316437353636356165326539326265326236613934303538